

Decreto Assessoriale n° 1759 del 25 ottobre 2000 (G . U. R. S. n° 52 del 17 novembre 2000) Titoli di studio, di scuola professionale, di scuola media di 2° grado e di universitari equiparati ai corsi professionali di cui all'art. 3 comma 3 lettera a), della l.r. 22 dicembre 1999, n° 28.

**L'ASSESSORE PER LA COOPERAZIONE, IL COMMERCIO, L'ARTIGIANATO
E LA PESCA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, di riforma della disciplina del commercio;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, della citata legge, con il quale si dispone che l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca individua, acquisito il parere dell'Osservatorio regionale per il commercio, i titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari equiparabili ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a);

Visto il parere espresso dall'Osservatorio regionale per il commercio nelle sedute del 5 ottobre 2000 e dell'11 ottobre 2000;

Ritenuto di dovere provvedere;

Decreta:

- Art. 1

Sono equiparabili ai corsi professionali di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 i seguenti titoli di studio di scuola professionale, di scuola media di secondo grado ed universitari:

- addetto ai servizi alberghieri, di sala e bar;
- addetto ai servizi alberghieri di cucina;
- operatore agricolo;
- operatore agro ambientale;
- operatore chimico e biologico;
- operatore dei servizi di ristorazione (settore cucina);
- operatore dei servizi di ristorazione (settore sala-bar);
- agrotecnico;
- tecnico chimico e biologico;
- tecnico dei servizi della ristorazione;
- diploma agrotecnico;
- diploma perito commerciale;
- diploma tecnico chimico;
- diploma di ragioniere;
- diploma perito chimico;
- diploma perito industria alimentare;
- diploma scientifico ad indirizzo biologico;
- diploma tecnico agrario;
- diploma professionale agrario;
- diploma professionale alberghiero;
- le lauree ed i diplomi rilasciati dalle università.

- Art. 2

Coloro i quali sono in possesso di un diploma di scuola media superiore non compreso tra quelli elencati al precedente art. 1 possono sostenere l'esame di abilitazione professionale o davanti le commissioni istituite presso le Camere di commercio a norma della legge 25 agosto 1991, n. 287, o presso le commissioni nominate dagli enti autorizzati a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 28/99 e relative norme attuative.

- Art. 3

Coloro i quali sono in possesso dell'iscrizione al registro esercenti il commercio per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, a norma della legge n. 287/91, sono abilitati anche all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari di cui al settore alimentare dell'allegato alla legge regionale n. 28/99.

- Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana